

Roma, 21/12/2023

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA CIVILE - SEZIONE LAVORO

AVVISO

di deposito di ORDINANZA nella causa

1		SRL	
	contro		RGN: 19087/20
2			

1 Avv. CASINI PARIDE
 Avv. DI MEO STEFANO
 c/o
 Avv. DI MEO STEFANO
 VIA GIUSEPPE PISANELLI 2 - ROMA FAX 06.36003474

2 Avv. FIORINI FABRIZIO
 Avv. BOVA ANNALISA
 Avv. TRIPALDI GIOVANNI
 c/o
 Avv. TRIPALDI GIOVANNI
 VIA GUIDO D'AREZZO, 32 - ROMA FAX 06.8845292

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con ORDINANZA depositata oggi ha:

Vedi Provvedimento Allegato.

- CASS. CIV. SEZ. LAV. -

- RELATORE DOTT. RIVERSO -

8.11.2023 -

Si invita al ritiro degli atti di causa presso l'ufficio
restituzioni civile

- LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA -

- ILLEGITTIMITA' -

IL FUNZIONARIO

- INDENNITA' RISARCITORIA EX L. N. 92/2012 -

[CONFERMA APP. BOLOGNA N. 127/2020 - LICENZIAMENTO -
MESSAGGI WHATSAPP RITENUTI OFFENSIVI DEL SUPERIORE
GERARCHICO - ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO -]



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19087/2020

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente - Cron.

Dott. ROBERTO RIVERSO

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere - Ud. 08/11/2023

Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO

- Consigliere - CC

Dott. GUGLIELMO CINQUE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19087-2020 proposto da:

S.P.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2,
presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
PARIDE CASINI;

- ricorrente -

2023

contro

4589

, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GUIDO D'AREZZO 32, presso lo studio
dell'avvocato GIOVANNI TRIPALDI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FABRIZIO FIORINI, ANNALISA BOVA;



avverso la sentenza n. 127/2020 della CORTE Data pubblicazione 21/12/2023

D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/02/2020

R.G.N. 817/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA FILIPPI ha depositato
conclusioni scritte.

Fatti di causa

La Corte d'appello di Bologna con la sentenza in
atti ha respinto il reclamo proposto da

Srl avverso la sentenza di
primo grado che l'aveva condannata al pagamento di
una indennità risarcitoria nei confronti del
dipendente illegittimamente
licenziato per giusta causa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione Srl con ricorso
contenente tre motivi ai quali ha resistito

con controricorso. Il pubblico ministero
ha depositato memoria.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi
dell'art. 380bis1, secondo comma, ult. parte
c.p.c.



Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art.132, 2 comma n. 4 c.p.c. per l'incomprensibilità del passaggio motivazionale con cui la Corte d'appello è pervenuta al rigetto del ricorso ed in cui si fa riferimento ad una terza condotta contestata.

Il motivo è infondato, perché dal complesso della motivazione si comprende chiaramente quello che la Corte intendeva dire; posto che, pur parlando (a pag. 13) della "terza condotta", ha fatto chiaro riferimento a quella contestata in data 26.4.17 (v. doc. 33) richiamata anche a pag. 5, e fatta oggetto di specifico esame; nel senso che la Corte ha escluso che essa, pur integrando un comportamento maleducato e sconveniente, configurasse una insubordinazione in senso tecnico (pag. 7, 8).

2.- Con il secondo motivo si sostiene la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione a quanto previsto dall'art. 112 c.p.c. e o dall'art. 132, 2° comma n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciarsi su specifiche argomentazioni di fatto e di diritto poste a fondamento del motivo di appello in forza



del quale la società reclamante aveva impugnato la sentenza di primo grado.

Il motivo è inammissibile perché deduce plurime censure, eterogenee e non specificamente individuabili, con cui pretende di introdurre in realtà un nuovo e generale riesame del merito su varie questioni di fatto e di diritto promiscuamente accorpate; si mira infatti alla rivalutazione delle prove e del giudizio espresso su di esse dalla Corte di appello in merito alla valutazione del comportamento addebitato in sede disciplinare al lavoratore allorché ha concluso che esso non costituiva in ogni caso una insubordinazione, non integrava una diffamazione in senso tecnico e comunque non costituiva un comportamento grave ai fini della nozione legale di giusta causa.

3.- Col terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 2, 15, 21, 35 Cost e degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 e 2087 c.c. in via graduata rispetto agli altri motivi, qualora si dovesse ritenere che la condotta contestata al lavoratore sia legittima e comunque non perseguibile sulla base del principio per cui la condotta che il dipendente ponga in essere utilizzando come mezzo



la corrispondenza epistolare o altra modalità sia
sempre lecito e non sindacabile a livello
disciplinare.

Il motivo non può essere accolto posto che le Corte
d'appello non ha affermato un asserito principio
di assoluta incensurabilità delle offese e dei
comportamenti lesivi consumati attraverso
comunicazioni private. Il giudizio della Corte è
stato diverso, essendosi limitata ad affermare che
la condotta del lavoratore non configurava
insubordinazione e non era grave. La Corte ha
individuato come vizio del licenziamento quello
della proporzionalità, non quello della liceità
assoluta o dell'insussistenza neppure giuridica
del fatto, ed ha proprio per questo confermato
come sanzione la misura del risarcimento del danno
già individuata dal giudice di primo grado; non ha
affermato una immunità assoluta rispetto alle
offese contenute nelle comunicazioni private, né
l'irrilevanza disciplinare della condotta.

4.- Anche nel motivo in esame il ricorrente mira,
inoltre, non tanto alla valutazione del
comportamento accertato rispetto al parametro
normativo esterno, secondo un corretto giudizio di
sussunzione, ma chiede di accertare nuovi e
diversi comportamenti, esterni quindi alla
fattispecie giuridica che fornisce il parametro di



valutazione; e mira ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo. In questi casi la critica si risolve quindi in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, ed in definitiva nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, ponendosi su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. enunciato nella rubrica del motivo, ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.

5.- Pertanto, alla stregua delle premesse svolte il ricorso de quo va respinto.

Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente; segue altresì il raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M .

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5000,00 per compensi



e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale dell'8.11.2023

La presidente

Adriana Doronzo

